

Regolamento dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università e della sua Consulta

L'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 7-9 febbraio 1973, con la denominazione di Ufficio Nazionale per la pastorale scolastica. Il regolamento venne modificato una prima volta dalla Presidenza della CEI nella sessione del 26 giugno 1987. Durante la sessione straordinaria del 5 giugno 1990 il Consiglio Episcopale Permanente approvò ulteriori modifiche: nella medesima riunione, l'Ufficio assunse la denominazione attuale e venne istituita la Consulta Nazionale della Scuola. Nella sessione del 25-28 gennaio 1993 venne istituita la Consulta Ecclesiale per l'Università.

L'evoluzione delle tematiche legate al mondo educativo, scolastico e universitario, nonché l'esigenza di sottolineare lo stretto legame presente tra gli ambiti propri dell'Ufficio, distinti ma non separabili, suggerirono al Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24-27 settembre 2012, l'unificazione delle due Consulte in un'unica Consulta dell'Ufficio stesso. In tal modo veniva evidenziata l'unità e l'articolazione degli ambiti cui si rivolge, dal punto di vista pastorale e culturale, l'Ufficio: l'educazione, la scuola, l'università, la scuola cattolica e la formazione professionale.

Nel gennaio 2017, in seguito alle modifiche approvate dalla Presidenza della CEI, l'Ufficio ha accolto al suo interno il Centro Studi per la Scuola Cattolica, che si avvale di un Coordinatore scientifico e di un Comitato scientifico. Si tratta di un ulteriore segno di attenzione per la scuola cattolica, risorsa educativa della Chiesa locale per la società.

Art. 1

Istituzione

L'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 7-9 febbraio 1973 (cfr articolo 25, lettera 1, dello Statuto allora vigente della CEI).

Art. 2

Finalità

Nel contesto delle finalità della CEI, l'Ufficio offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e alle aggregazioni che operano nel proprio ambito di competenza un contributo per lo studio, la proposta, l'animazione e il coordinamento delle attività. In particolare, si prefigge di approfondire la proposta cristiana circa l'educazione e di offrire il proprio contributo in ordine alle tematiche educative, culturali e pastorali riguardanti la scuola e l'università. Assicura particolare attenzione alla scuola cattolica, di ogni ordine e grado, e alla formazione professionale.

Art. 3

Compiti

L'Ufficio, nel contesto della sua attività di studio, di coordinamento e promozione:

- a) cura i settori pastorali di propria competenza, in sintonia con gli orientamenti pastorali della CEI;
- b) approfondisce le tematiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della scuola e dell'università, secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria Generale;
- c) sostiene l'azione delle Chiese particolari nella pastorale d'ambiente sulle tematiche dell'educazione, della scuola e dell'università;
- d) promuove iniziative tra istituzioni, organismi e aggregazioni che operano nei settori di competenza dell'Ufficio, nel rispetto della loro autonomia statutaria e operativa;
- e) favorisce iniziative per lo sviluppo e il coordinamento delle scuole cattoliche, in vista del loro servizio educativo e pastorale nelle Chiese particolari.

Art. 4

Struttura

La struttura dell'Ufficio prevede:

- a) un direttore, eventualmente coadiuvato da uno o più aiutanti di studio;
- b) un collaboratore per il settore dedicato al Centro Studi per la Scuola Cattolica;
- c) uno o più addetti di segreteria.

Art. 5

Rapporti

L'Ufficio opera alle dipendenze del Segretario Generale della CEI (cfr articolo 31, lettera b dello Statuto e articolo 95, comma quarto del Regolamento della CEI), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Permanente (cfr articolo 86, § 1 del Regolamento della CEI).

Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cfr articolo 21 del Regolamento della CEI).

Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nell'elaborazione di documenti e sussidi (cfr articolo 117 del Regolamento della CEI). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.

Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza, in particolare con i corrispondenti Uffici del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Inoltre, l'Ufficio promuove una collaborazione organica con gli enti e le istituzioni presenti nel Sistema nazionale di istruzione (cfr Legge 10 Marzo 2000, n. 62).

Il direttore dell'Ufficio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr articolo 62 del Regolamento della CEI) e della Presidenza (cfr articolo 80 del Regolamento della CEI), per riferire su un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un argomento di sua competenza.

Art. 6

Il Centro Studi per la Scuola Cattolica

Scopo fondamentale del Centro Studi è quello di offrire alla comunità ecclesiale un approfondimento dei problemi relativi alla presenza e all'azione della scuola cattolica in Italia, anche al fine di contribuire all'edificazione del sistema nazionale di istruzione.

Per l'attuazione di tale scopo, il Centro Studi per la Scuola Cattolica:

- a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione e valutazione nei diversi settori scientifici e operativi;
- b) effettua, in qualità di osservatorio, un monitoraggio costante e tempestivo sulla situazione della scuola cattolica in Italia, sulle opportunità e sulle priorità che si prospettano, e cura l'informazione e la documentazione attinente, a livello sia nazionale sia comparativo;
- c) presta, nel proprio ambito di competenza, consulenza specializzata di livello universitario alle scuole cattoliche e ai centri di formazione professionale di ispirazione cristiana;
- d) in particolare, redige un rapporto periodico sullo stato della scuola cattolica e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.

La cura ordinaria del Centro Studi per la Scuola Cattolica è affidata a un collaboratore col ruolo di coordinatore scientifico del Centro Studi. Egli è nominato per un triennio dal Segretario Generale ed è coadiuvato da un Comitato scientifico.

Art. 7

Il Comitato scientifico del Centro Studi per la Scuola Cattolica

Il Centro Studi per la Scuola Cattolica si avvale della collaborazione di un Comitato scientifico di esperti, nominati (in numero massimo di quindici) dalla Presidenza della CEI, sentito il direttore dell'Ufficio.

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal coordinatore scientifico del Centro Studi, che ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il direttore dell'Ufficio. Si riunisce almeno due volte all'anno.

I membri del Comitato scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro del Comitato scientifico.

Art. 8

Consulta dell'Ufficio

Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta dell'Ufficio (cfr articolo 29 § 2 dello Statuto della CEI).

La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) fornire il proprio contributo sulle tematiche relative all'educazione, alla scuola e all'università, sottoposte alla sua attenzione dall'Ufficio;
- b) approfondire e divulgare il Magistero pontificio ed episcopale e i documenti pastorali della CEI nelle materie di competenza dell'Ufficio;
- c) studiare le modalità più efficaci e opportune per favorire l'attenzione all'educazione e la pastorale della scuola e dell'università;
- d) favorire il collegamento tra i vari organismi di ispirazione ecclesiale operanti nell'ambito proprio dell'Ufficio;
- e) contribuire alla preparazione e animazione di convegni e iniziative a carattere nazionale.

Art. 9
Composizione della Consulta

Sono membri della Consulta:

- a) i delegati della pastorale della scuola e dell'università designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali;
- b) il coordinatore scientifico del Centro Studi per la Scuola Cattolica;
- c) alcuni rappresentanti di aggregazioni, enti e organismi di ispirazione ecclesiale presenti nella scuola, nella scuola cattolica, nella formazione professionale e nell'università;
- d) alcuni esperti, scelti dal Segretario Generale della CEI su proposta del direttore dell'Ufficio.

I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale della CEI; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro della Consulta.

Art. 10
Lavoro della Consulta

La Consulta è convocata e presieduta dal direttore dell'Ufficio, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte all'anno.

Ai lavori della Consulta partecipano gli aiutanti di studio. Possono essere invitati dal direttore alcuni esperti, in relazione ai temi trattati.

La Consulta può lavorare per gruppi di studio su temi particolari; ai gruppi di studio possono prendere parte esperti, invitati dal direttore dell'Ufficio.

Il direttore dell'Ufficio dà resoconto delle riunioni al Segretario Generale della CEI e al presidente della Commissione Episcopale del proprio settore.

Art. 11
Commissioni

L'Ufficio può avvalersi, per l'elaborazione di particolari tematiche, dell'apporto di specifiche commissioni, i cui membri sono scelti dal direttore dell'Ufficio, sentito il Segretario Generale.

I membri durano in carica il tempo necessario all'espletamento del compito assegnato, e comunque non oltre tre anni.